

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell'obiettivo n. 1.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto perché irricevibile.
- 2) La Regione Puglia supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.

(¹) GU C 113 dell'1.5.2010.

Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Regione Puglia/Commissione

(Causa T-223/10) (¹)

(«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Revoca della nota di addebito impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 331/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari) (rappresentanti: avv.ti F. Brunelli e A. Aloia)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytè, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241001630 del 26 febbraio 2010, attinente alla decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell'obiettivo n. 1.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese relative al presente procedimento e la Regione Puglia supporterà le spese relative al procedimento cautelare.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 — Italia/Commissione

(Causa T-239/10) (¹)

(«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Revoca della nota di addebito impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 331/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytè, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241001630 del 26 febbraio 2010, attinente alla decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C(2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell'obiettivo n. 1.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 13 settembre 2011 — ara/UAMI — Allrounder (A)

(Causa T-397/10) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Inosservanza del termine per il deposito dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Decisione della commissione di ricorso che respinge una richiesta di restitutio in integrum — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2011/C 331/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ara AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Allrounder SARL (Sarrebouurg, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2010 (procedimento R 1543/2009-1), relativa alla richiesta di restituito in integrum proposta dalla ricorrente

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è manifestamente infondato in diritto.*
- 2) *L'ara AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2011 — Bides/UAMI — Manasul Internacional (BIESUL)

(Causa T-597/10) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»)

(2011/C 331/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bides, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Manasul Internacional, SL

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 settembre 2010, procedimento R 1519/2009-1, relativa ad un procedimento di opposizione fra la Manasul Internacional, SL e la Bides, SL

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul presente ricorso.*
- 2) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.*

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2011 — Bides/UAMI — Manasul Internacional (LINEASUL)

(Causa T-598/10) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»)

(2011/C 331/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bides, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 settembre 2010, procedimento R 1520/2009-1, relativa ad un procedimento di opposizione fra la Manasul Internacional, SL e la Bides, SL

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul presente ricorso.*
- 2) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.*

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Ricorso proposto il 23 giugno 2011 — Bulgaria/Commissione

(Causa T-335/11)

(2011/C 331/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Tsvetko Ivanov ed Elina Petranova)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517 (¹), nella parte in cui concerne la Repubblica di Bulgaria;